



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340 - Fax 0873/310322
E – mail: ucvasto@mit.gov.it / U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

ORDINANZA N° 07/2017

SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto,

- VISTA** la legge 3 aprile 1989, n. 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo “con annesso” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** Il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”;
- VISTO** l’art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205;
- VISTO** Il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 concernente le aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali;
- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- VISTA** la Legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, la deliberazione n. 33 del 23 dicembre 2003 con la quale la giunta della Regione Abruzzo, in ossequio alle vigenti norme in materia di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali, ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nonché il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29 luglio 2004;
- VISTA** la Legge 104/92 e successive modifiche relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;
- VISTO** Il Dispaccio n° 82/022468/I in data 3 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** Il dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle

1530 “NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

- VISTO** Il Dispaccio prot. n°02.01.01/31678 in data 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTO** l’atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003;
- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all’Autorità Marittima con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 06 del 20 maggio 2016;
- VISTE** le riunioni di coordinamento tenute con i comuni rivieraschi in data 08 novembre 2016 e successivamente singolarmente con le singole Amministrazioni Civiche e con gli operatori di settore in data 13 aprile 2017;
- VISTO** il regolamento – approvato con Ordinanza di questo Ufficio Circondariale Marittimo - sulla sicurezza delle attività ludico diportistiche, della pesca sportiva e subacquea ed altre micro attività locali e riportanti altresì i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nonché la velocità delle stesse;
- CONSIDERATA** la Determina nr. DPH 002/056 del 02.03.2017 della Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle imprese, dal titolo “*Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – Ordinanza Balneare 2017*”;
- CONSIDERATO** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l’ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della tutela dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Vasto, comprendente il territorio dei **Comuni di Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo**;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza disciplina le attività e gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, tutela dei bagnanti e degli utenti delle spiagge, direttamente connessi all’uso del demanio marittimo, ad esclusione delle modalità di gestione ed utilizzo dello stesso.

DISPONE

1530 “NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, la data di avvio e di conclusione della stagione balneare e gli orari minimi di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuati con Determina della Regione Abruzzo citata in premessa.
- 1.2 Nel periodo di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari, devono essere operativi i previsti servizi di salvataggio, con le modalità della presente Ordinanza, ad eccezione dei casi disciplinati dal successivo paragrafo 1.5.
- 1.3 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi come disciplinato successivamente nella presente Ordinanza.
- 1.4 I cartelli monitori recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati negli stessi, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati anche in *inglese, francese e tedesco*. E' fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari ed ai Comuni per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.

Nel periodo di apertura al pubblico ai soli **FINI ELIOTERAPICI**, i comuni ed i concessionari dovranno:

- a. esporre la bandiera rossa di cui all'art. 5.20 lett. C);
- b. Esporre almeno **tre cartelli** rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

- c. Nelle aree in concessione, dovrà comunque essere assicurata, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo art. 5.20 lett. F);
- d. Dell'apertura ai soli fini elioterapici deve essere data comunicazione all'Autorità Marittima;

Le strutture che intendono effettuare apertura al pubblico ai soli fini elioterapici non devono offrire servizi specifici (p.e. noleggio pedalò, pattini, canoe spiaggine e similari) che possano indurre gli utenti alla balneazione.

- 1.5 Durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione, fissato dalla Regione Abruzzo **dal 1° giugno al 3 settembre, deve essere attivato il servizio di salvataggio** negli orari previsti e con le modalità indicate dalla presente Ordinanza.
- 1.6 È fatto obbligo, ai concessionari balneari ed ai Comuni, per le spiagge libere, di esporre in luogo visibile all'utenza copia della presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.
- 1.7 Chiunque eserciti **attività subacquee**, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale

1530 “NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.

- 1.8** Il **nuotatore** che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, **ha l'obbligo** di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l'attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola non più lunga di 3 metri) o – in subordine – di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, per rendersi ben visibile.

Articolo 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

- 2.1** È riservata in modo esclusivo alla balneazione la zona di mare per una distanza di 300 metri dalla battigia.

- 2.2** È fatto obbligo, ai concessionari ed ai Comuni, per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, di segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondo, tali da non costituire pericolo e posti parallelamente alla linea di costa. I predetti gavitelli dovranno essere nel numero minimo di due per ciascuna struttura/spiaggia libera e comunque posti a non più di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro. I predetti gavitelli dovranno essere contrassegnati dalla numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari ed essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.

- 2.3** In deroga al punto precedente, le sole amministrazioni comunali, con proprio provvedimento adeguatamente motivato, attestano, sotto la propria responsabilità, di non poter in nessun modo garantire il posizionamento dei predetti gavitelli nello specchio acqueo antistante limitatamente ai tratti di spiaggia libera di propria competenza non coperti dal servizio di salvataggio. Tale provvedimento deve essere tempestivamente trasmesso all'Autorità marittima, alla Prefettura e alle altre istituzioni deputate allo svolgimento di compiti di vigilanza o di soccorso. Sulle spiagge libere antistanti il tratto di mare sprovvisto dei previsti gavitelli, devono essere apposti i cartelli monitori riportanti la mancanza dei segnalamenti delimitanti le acque riservate alla balneazione.

Sarà compito del Comune curare il controllo della permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, l'immediato ripristino della stessa.

E' vietato l'ormeggio di unità da diporto ai predetti gavitelli di cui al precedente paragrafo, nonché alle boe di delimitazione dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8.

- 2.4** **NELLA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE** ed in cui la stessa è consentita, **E' VIETATO**, durante la stagione balneare:

- a. **il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi windsurf e kitesurf**, ad eccezione di natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili;

- b. **l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio** di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima nonché i casi di cui al successivo articolo 9;

l'atterraggio e la partenza di surf, windsurf e Kitesurf e attrezzature e/o strutture similari, se non a mezzo dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8.

2.5 IL LIMITE ACQUE SICURE: è il limite in cui l'acqua raggiunge 1 metro di profondità ed entro il quale possono effettuare la balneazione i nuotatori non esperti.

I concessionari balneari ed i Comuni - ciascuno per quanto di propria competenza - devono segnalare il limite acque sicure mediante l'apposizione di cartelli monitori rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1.4 e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, 1 (UNO) METRO DI PROFONDITÀ”.

È data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli sopra citati, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 (cinque) l'uno dall'altro.

In presenza di irregolari avvallamenti del fondale e di un andamento non omogeneo della predetta limitazione è fatto obbligo, ai fini della sicurezza della balneazione, di segnalare tale limite anche con l'apposizione di uno o più gavitelli di colore bianco.

Resta in capo a ciascun concessionario, ovvero ai Comuni per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero in aggiunta gavitelli bianchi.

2.6 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO: qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere quali buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico i concessionari ovvero i Comuni, per i tratti di spiaggia libera, devono segnalare la fonte di pericolo mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.

Articolo 3

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 È SEMPRE VIETATA LA BALNEAZIONE:

- a. Nei porti e negli approdi;
- b. Nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature e strutture portuali e dalle opere foranee, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- c. Nel raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo antistante la foce di fiumi/torrenti/canali;
- d. A meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- e. Nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- f. All'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo art. 8;
- g. In zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità.

Articolo 4 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

4.1 DURANTE LA STAGIONE BALNEARE, E' VIETATO:

- a. occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, imbarcazioni, ecc.) la fascia dei 5 metri dalla battigia al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. E', altresì, vietato posizionare le predette attrezzature nello specchio acqueo prospiciente la postazione di salvataggio in modo tale da impedire, ritardare o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare;
- b. occupare la fascia di rispetto di 3 (tre) metri dal perimetro dei *pennelli* presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio;
- c. sostare, ormeggiare, ancorare qualsiasi unità nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- d. esercitare la pesca - sia professionale che sportiva - con qualsiasi dispositivo o attrezzo ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla costa, nella fascia oraria di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari. E' consentita la sola pesca sportiva con canna da riva, al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e comunque in zone non frequentate da bagnanti, ad eccezione delle aree portuali al cui interno è sempre vietata ad eccezione delle aree individuate con propria Ordinanza n° 25/2015. **In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell'ambito degli specchi acquei sopracitati, l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.**
- e. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.

4.2 E' INOLTRE VIETATO TUTTO L'ANNO:

transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai *pennelli* e dalle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa, nonché avvicinarsi in prossimità delle stesse. Nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate. Il divieto di pescare e tuffarsi si applica anche per il "PONTILE" di Vasto Marina.

I comuni territorialmente competenti cureranno l'installazione ed il mantenimento sulle spiagge libere prospicienti di appositi cartelli monitori con le modalità previste dall'art. 1.4 riportanti il divieto di cui al punto precedente .

Articolo 5 SERVIZIO DI SALVATAGGIO

- 5.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvamento e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- 5.2** I concessionari, ed i Comuni devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
- 5.3** Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnanti ogni 150 metri di fronte mare o frazione.
- 5.4** Nelle spiagge destinate alla libera fruizione di maggiore affluenza e comunque nelle seguenti:
- Comune di San Salvo (San Salvo Marina);
 - Comune di Vasto (Punta Penna);
 - Comune di Casalbordino (dal lido “Nadia” al lido “Wiki Leo” e spiaggia a sud del lido “Cocoa Beach” – area colonie estive);
 - Comune di Torino di Sangro: località “Le Morge” e “Borgata Marina in corrispondenza del civico in via Costa Verde n° 150”;
- i Comuni rivieraschi dovranno assicurare il servizio di salvataggio nelle predette aree, obbligatoriamente almeno nel periodo **dal 1 luglio al 31 agosto 2017**. Nelle restanti spiagge gli stessi Comuni dovranno predisporre idonei strumenti sostitutivi di prevenzione e di garanzia per la sicura balneazione, quali l'apposizione, in luogo ben visibile agli utenti, di opportuna segnaletica di avviso dell'assenza del servizio: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO” e darne comunicazione di avvenuta apposizione entro il 15 giugno 2017.
- Sarà compito del Comune curare il controllo della permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, l'immediato ripristino della stessa.
- 5.5** **SERVIZIO DI SALVATAGGIO ASSOCIATO**: Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un **piano organico, tra stabilimenti balneari e spiagge libere contigue**. In caso di **servizio di salvataggio organizzato in forma associata**, dovrà essere garantita la presenza di **almeno un assistente abilitato ogni 150 metri** consecutivi di fronte mare o frazione.
- 5.6** **Il piano Organico deve riportare**: i tratti di spiaggia libera e gli stabilimenti balneari contigui per i quali sia condiviso il servizio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio. In caso di stabilimenti associati, il piano collettivo deve essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto **entro il 31 maggio 2017**.
- 5.7** Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato, anche in forma associata con altri stabilimenti limitrofi.
- 5.8** I concessionari balneari ed i Comuni, nei tratti di rispettiva competenza, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, dovranno issare una bandiera

di colore rosso, ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.4, riportante la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

- 5.9** Il servizio **minimo** di salvataggio, dovrà essere attivato e garantito, dal **1° giugno al 03 settembre obbligatoriamente almeno dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in via continuativa.** Al di fuori della fascia oraria indicata al punto precedente, i concessionari di strutture balneari dovranno comunque attivare e garantire il servizio di salvataggio quando aperti al pubblico per la balneazione.
- 5.10** Dell'operatività del servizio dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello, nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora.
- 5.11** Nel caso di **temporanea assenza o allontanamento dell'assistente bagnante** è fatto obbligo, ai concessionari ed ai Comuni, ciascuno per le aree di propria competenza, di provvedere alla **preventiva sostituzione** con altro assistente bagnanti abilitato.
- 5.12** Nei casi di allontanamento improvviso e/o imprevisto, la sospensione temporanea del servizio di salvataggio dovrà essere segnalata tempestivamente ai bagnanti esponendo la **bandiera** e posizionando il **cartello** di cui al precedente paragrafo 5.8.
- 5.13** Della temporanea sospensione del servizio di salvataggio dovrà inoltre darsi **avviso** mediante apparato di diffusione sonora.
- 5.14** **POSTAZIONE DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI:** ciascuna postazione di salvataggio, dovrà essere collocata in modo che consenta la più ampia visuale possibile e comunque mediana rispetto alla zona da controllare ed inoltre dovrà essere equipaggiata con le seguenti **dotazioni**:
- a. **binocolo**;
 - b. un paio di **pinne** (dotazione individuale per ogni assistente bagnanti);
 - c. **maschera e snorkel**;
 - d. **galleggiante di soccorso** tipo “Rescue Can” (c.d. *baywatch*);
 - e. **casco di sicurezza** (tipo rafting) da indossare in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
 - f. **giubbotto di salvataggio** tipo *lifejacket*;
 - g. **natante di colore rosso o arancione** idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco “SALVATAGGIO”. Il natante deve essere equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità **non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi**;
 - h. **350 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante** da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” - c.d. *baywatch - pattino*) e **montato su rullo fissato saldamente al terreno.**

1530 “NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

- i. È data facoltà, inoltre, al concessionario balneare, di utilizzare una **moto d'acqua** quale integrazione al mezzo nautico di cui alla precedente lettera g) con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
1. la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
 2. la moto d'acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" su ambo i lati;
 3. il conduttore della moto d'acqua dovrà essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvamento;
 4. presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvamento;
 5. la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto;
 6. la moto d'acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui alla precedente lettera g);
 7. il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del soccorso nella situazione contingente è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio.

5.15 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, la postazione di salvataggio deve essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia (c.d. torrette di salvataggio).

5.16 I concessionari - ed i Comuni per le spiagge libere - sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio.

5.17 **DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE E DI CIASCUNA SPIAGGIA LIBERA**

Presso ogni stabilimento balneare e nei tratti di spiaggia libera, devono essere presenti:

- a. **SALVAGENTI ANULARI**, almeno due, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 **sui quali eventualmente poter affiggere avvisi di pubblica utilità connessi alla balneazione**, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare/spiaggia libera; in aggiunta ai salvagenti anulari è data facoltà di dotarsi di **GALLEGGIANTI DI SOCCORSO** tipo "Rescue Can" (*baywatch*) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 metri;
- b. **ASTA**, almeno una, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere rosse e/o bianca, ad un'altezza di almeno 4 metri, ed in posizione ben

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

visibile, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la congiunta responsabilità del concessionario/Comune;

- c. **BANDIERA ROSSA, almeno una**, da utilizzare:
- i. in caso di sospensione del servizio di salvataggio;
 - ii. in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere). Nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
 - iii. apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dell'Ordinanza della Regione Abruzzo.
- d. **BANDIERA BIANCA, almeno una**, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;
- e. **UN MEGAFONO E/O UN IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA**, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.
- f. **DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO**: I singoli concessionari, dovranno dotarsi altresì di materiale di primo soccorso, di immediata disponibilità e opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, costituito almeno da:
- i. tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero una bombola di ossigeno portatile, del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all'utilizzo da parte del personale sanitario;
 - ii. tre cannule **sterili** di respirazione bocca a bocca di cui almeno una ad uso pediatrico;
 - iii. un pallone autoespandibile, comunemente conosciuto come *pallone AMBU*, o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - iv. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente (D.L. 01/10/2015 all.2 tab. A).

Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, preferibilmente **presso la postazione di salvataggio** purché sia possibile conservarlo in maniera adeguata o, in alternativa, presso **un idoneo locale all'uopo destinato**, non necessariamente ubicato nel corpo centrale della struttura ma in ogni caso rapidamente raggiungibile, **adibito esclusivamente a locale di primo soccorso**. Resta inteso che, nel caso di servizio di salvataggio fornito in maniera associata, quando non sia possibile conservare il materiale di primo soccorso presso la relativa postazione, lo stesso materiale andrà custodito presso ogni singolo stabilimento.

Articolo 6 ASSISTENTE BAGNANTI

6.1 E' FATTO OBBLIGO AGLI ASSISTENTE BAGNANTI DI:

- a. Sorvegliare continuativamente l'area di propria competenza stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio;
- b. avere con sé, ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita;
- c. indossare una **maglietta/canotta di colore rosso** recante la scritta, di colore bianco, "**SERVIZIO DI SALVATAGGIO**";
- d. Dotarsi di fischiello professionale;
- e. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato nelle strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- f. Issare a seconda dei casi, la prevista bandiera bianca o rossa;
- g. **Prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione**, approntare la postazione di salvataggio - verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni con particolare attenzione all'unità di colore rosso destinata al salvataggio - verificandone l'esatta consistenza delle dotazioni, la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità.

6.2 Ogni concessionario/gestore di piano collettivo di salvamento dovrà:

- a. Vigilare sulle attività degli assistenti bagnanti;
- b. Vigilare, affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (p.e. lettini, ombrelloni, pedalò, imbarcazioni, ecc...) la fascia dei 5 metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro che possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
- c. Segnalare tempestivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione. Entro 24 ore dall'evento, avrà cura di far pervenire con ogni mezzo (fax, mail, *brevi manu*) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, la "scheda di rilevazione incidenti" (Allegato n.1), curandone la compilazione in ogni parte.

6.3 Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, per ogni valutazione circa l'eventuale mantenimento del brevetto.

6.4 In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante e di quanto stabilito dal precedente articolo 5, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario di stabilimento balneare/gestore piano collettivo di salvamento.

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- 6.5 E' fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti in servizio per altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altro servizio. In tal caso sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio dell'assistente ai bagnanti il concessionario, il gestore del piano collettivo di salvamento e/o il Comune per i tratti di spiaggia libera.

Articolo 7 PISCINE

- 7.1 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.
- 7.2 Per vasche con specchi d'acqua superiori a 100 mq. deve essere garantita la presenza di almeno 2 assistenti bagnanti.
- 7.3 L'accesso alle piscine chiuse alla fruizione dovrà essere efficacemente precluso mediante l'impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Articolo 8 CORRIDOI DI LANCIO

- 8.1 Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono atterrare o partire **utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio** e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.
- 8.2 I concessionari di strutture balneari e gli operatori che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione e/o la spiaggia libera, un corridoio di lancio, devono farne richiesta al Comune rivierasco competente e devono darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di **Vasto prima dell'installazione del manufatto**.
- 8.3 I corridoi di lancio dovranno avere le seguenti **CARATTERISTICHE:**
- a. larghezza sino ad un massimo di metri 20;
 - b. profondità di almeno 350 metri;
 - c. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo ad intervalli non inferiore a 20 metri. Sui citati gavitelli vige il divieto di ormeggio;
 - d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione.
 - e. dovranno essere posizionati - nei limiti laterali della concessione - in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino l'attività di balneazione;

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- f. dovranno essere segnalati mediante appositi cartelli rispondenti ai requisiti di cui all'art.1.4 e recanti la dicitura:

“DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI”.

8.4 NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI CORRIDOI DI LANCIO:

- a. è vietata la balneazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio.
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo all'interno degli stessi e prestando sempre e comunque la massima cautela;
- d. le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi di lancio in dislocaimento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua;
- e. è consentita alle unità a motore la navigazione in dislocaimento in prossimità dell'imboccatura dei corridoi di lancio, ai soli fini dell'entrata ed uscita dai medesimi.

Articolo 9 DISPOSIZIONI SPECIALI

Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca, così come individuate dai Piani Demaniali Marittimi Comunali, in considerazione delle numerose operazioni di alaggio e di varo cui le stesse sono soggette ed il conseguente possibile pericolo causato dai cavi in tensione, è autorizzata - **nelle ore diurne e solo qualora le condizioni meteomarine lo consentano** - la sosta e l'ormeggio delle unità da pesca all'interno dei corridoi di lancio prospicienti le predette zone di alaggio.

Al fine di consentire un esercizio dell'attività nautico diportistica compatibile con i principi di salvaguardia e sicurezza delle attività balneari, è consentito l'impiego esclusivamente dei mezzi utilizzati per il varo e l'alaggio delle imbarcazioni da parte dei titolari delle concessioni demaniali marittime destinate all'uso specifico di deposito di imbarcazioni da diporto. Tali operazioni devono avvenire in condizioni di massima sicurezza, sotto la propria diretta responsabilità, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, **preferibilmente nella fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e le ore 14.30** ovvero oltre l'orario di apertura al pubblico per la balneazione ed in assenza di bagnanti nelle vicinanze.

Articolo 10 DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative si rinvia allo specifico “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico” adottato con Ordinanza di sicurezza da questo Ufficio Circondariale Marittimo e successive modifiche ed integrazioni.

1530 “NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

Articolo 11 DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1** La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n. 06 del 2016, entra in vigore il giorno della pubblicazione e **dovrà essere esposta**, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque medesime.
- 11.2** È predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (Allegato 2) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, ausilio nell'autoverifica circa l'ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente Ordinanza di Sicurezza ed in parte dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo. **La check list, debitamente compilata e firmata dal concessionario o da suo delegato, dovrà essere inoltrata all'Ufficio Circondariale marittimo di Vasto entro il giorno di inizio attività e comunque non oltre il 31/05/2017. Inoltre, dovrà essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.**
- 11.3** Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo in premessa citata ed alle Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto consultabili sul sito www.guardiacostiera.it/vasto.
- 11.4** I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso ed altro più grave illecito, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, del Titolo V del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n. 171, D.M. 146/2008 in materia di Diporto nautico e ss.mm.ii., D.lgs. del 09.01.2012 n. 4 e ss.mm.ii., del D.P.R. 02 ottobre 1968 n. 1639 in materia di pesca marittima, delle specifiche Ordinanze sindacali in materia sanitaria ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
Si fa salva l'applicazione della normativa speciale per gli specifici illeciti di carattere sanitario.
- 11.5** È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, agli albi dei Comuni rivieraschi, l'inclusione nella pagina web dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vasto, e diffusione alle locali Associazioni di categoria e Stampa.

VASTO, 08 maggio 2017

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Cosimo ROTOLO

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE



CHECK-LIST AUTOVERIFICA

Stabilimento balneare denominato _____ n° _____

Comune di: _____ Via: _____

a) Concessione Demaniale Marittima n° _____ Registro n° _____ Repertorio n° _____
rilasciata dal _____, scadenza _____

(regime di proroga - SI O / NO O - sino alla data _____ giusta foglio n° _____ in data _____)

b) Concessione Demaniale Marittima n° _____ Registro n° _____, Repertorio n° _____
rilasciata dal _____, scadenza _____.

Concessionario: _____

Attività è gestita ai sensi dell'art.45/bis del Codice della Navigazione (SI O / NO O) dal _____

(indicare l'eventuale società, nonché il nominativo del legale rappresentante), con autorizzazione rilasciata dal _____

in data _____, con validità dal _____ al _____.

Eventuali ulteriori autorizzazioni/comunicazioni (attività elioterapica, corridoi di lancio, giochi gonfiabili e/o acquatici, posizionamento corpi morti gavitelli, posizionamento strutture stagionali, sanitaria, manipolazione alimenti, intrattenimento notturno, ecc.):

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;
4. _____ ;
5. _____ ;
6. _____ ;
7. _____ ;
8. _____ ;
9. _____ .

Presenza della planimetria aggiornata dello stato dei luoghi?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Esposizione ordinanze (Capitaneria di porto e Regione Abruzzo)?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Presenza delle insegne riportanti la numerazione dello stabilimento balneare, lati mare e strada?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Segnaletica indicante i servizi igienici per disabili; accessibilità / visitabilità impianti e abbattimento barriere architettoniche: presenza di camminamenti?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Segnalamento della zona di mare riservata alla balneazione con gavitelli di colore rosso o arancione , posti paralleli dalla costa alla distanza di 300 metri dalla battigia, ad una distanza di metri 50 l'uno dall'altro, nel numero minimo di due e contrassegnati dalla numerazione attribuita dal Comune?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Cartello monitore indicante il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto (-1 METRO) – con dicitura, redatta anche nelle tre lingue straniere “ LIMITE ACQUE SICURE ”?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
La fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia, destinata al libero transito , è lasciata libera da unità, attrezzature, impianti non finalizzati al salvataggio?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
La fascia dei 3 (tre) metri per tutta l'estensione del radicamento dei pennelli presenti lungo i litorale, è lasciata libera da unità, attrezzatura, impianto non finalizzata al salvataggio?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Presenza sulla battigia di n° 02 (due) salvagenti anulari con almeno metri.25 di sagola galleggiante possibilmente su paletti di altezza metri.1,5?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Presenza dei cartelli riportanti il numero blu 1530 per le emergenze in mare fissato sui paletti posti ai limiti della concessione, dove sono stati collocati i suddetti salvagenti anulari?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio ?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Per il servizio di salvataggio lo stabilimento si avvale di una cooperativa / consorzio / associazione? La stessa è denominata: _____	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Per il servizio di salvataggio lo stabilimento si avvale dei seguenti bagnini: _____ / _____	
Nello specchio acqueo antistante la propria concessione risultano presenti opere per la difesa della costa affioranti che impediscono la visuale dell'interna area riservata alla balneazione?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Postazione di salvataggio sovrelevata rispetto al piano spiaggia?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Presenza delle dotazioni previste per la postazione di salvataggio:	
binocolo	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
un paio di pinne (dotazione individuale)	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
maschera e snorkel	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
galleggiante di soccorso tipo “ <i>Rescue Can</i> ” (c.d. <i>baywatch</i>)	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

casco di sicurezza (tipo rafting)		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
giubbotto di salvataggio tipo <i>lifejacket</i>		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
350 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. <i>baywatch</i>) montato su rullo fissato saldamente al terreno		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
natante di colore rosso o arancione		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Il natante deve essere equipaggiato di		
scalmi		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
remi		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
un mezzo marinaio o gaffa		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Per il servizio di salvataggio lo stabilimento si avvale anche di una moto d'acqua?		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Esiste un idoneo locale adibito <u>esclusivamente</u> al primo soccorso ?		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
In caso di temporanea assenza dell'assistente bagnante è predisposto il cartello " ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MOMENTANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO "?		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Presenza di tutto il materiale di primo soccorso: <ul style="list-style-type: none"> • tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso - da un litro cadauna e della capacità di almeno 100 (cento) litri - piene ed integre, corredate da manometro, tubo e mascherina, pronte all'utilizzo da parte del personale sanitario ovvero, in alternativa, una bombola di ossigeno portatile (2 litri) con manometro ed erogatore; • tre cannule sterili di respirazione bocca a bocca di cui una ad uso pediatrico; • un pallone autoespandibile o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie; • una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente (D.L. 01/10/2015 all. 2 tab. A). 		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Se c'è la piscina inferiore a mq 100 , a bordo vasca vi è n.1 assistente bagnanti dedicato alla piscina in aggiunta all'assistente bagnante previsto sulla spiaggia? Se c'è la piscina superiore a mq 100 , a bordo vasca vi sono n.2 assistente bagnanti dedicati alla piscina in aggiunta all'assistente bagnante previsto sulla spiaggia? Se la piscina non è utilizzata, è interdetta all'uso?		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Reg: art. 4, com.1 lett.a)	Le acque della piscina vengono sversate in _____	
	Presenza impianto di depurazione?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
D. Lgs.	Portata trattata dall'impianto depurazione _____	
	Tipologia di trattamento di depurazione	<input type="radio"/> Biologico <input type="radio"/> Chimico – Fisico <input type="radio"/> altro

152/06	Tipologia di rifiuti prodotti _____	
	Modalità di raccolta effettuata	<input type="radio"/> Isola ecologica <input type="radio"/> Raccolta differenziata <input type="radio"/> altro
Reg: art. 4, com.1 lett.h)	Servizi Igienici - Autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria comunale e scadenza autorizzazione ovvero eventuale fossa IMHOFF (regolarità prelievi e documentazione)?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
	Le attività di ristorazione sversano in _____	

NOTA:

ATTENZIONE

- la presente lista, da utilizzare unicamente quale linea guida per i concessionari di stabilimenti balneari ai fini dell'autocontrollo, non esime dall'osservanza delle ulteriori leggi, regolamenti ed in genere, delle vigenti disposizioni sulle singole materie;
- in caso di modifica/variazione dei dati contenuti nella presente lista, la stessa dovrà essere immediatamente aggiornata e conservata agli atti in sostituzione della precedente;
- tutta la documentazione relativa alla concessione demaniale marittima (titolo concessorio, eventuale concessione suppletiva, eventuale autorizzazione ex art. 24 C.N., ed ex art. 45 bis C.N. nonché le planimetrie aggiornate dello stato dei luoghi), così come nella presente scheda riassunta, dovrà essere conservata in modo tale da essere facilmente reperibile.
- il personale presente dovrà essere sempre in grado di esibire la predetta documentazione.

Data _____

IL CONCESSIONARIO



All' **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO**
di VASTO

email: ucvasto@mit.gov.it

Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO 2017

Data evento _____ ora evento _____ Stabilimento Balneare _____ n° _____
Spiaggia libera _____ Comune _____ Via/P.zza _____
Tipo evento _____ eventuale mezzo di soccorso
impiegato (pattino/ moto d'acqua, ecc.) _____

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
Stato del Mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso	<input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte	

Bandiera bianca issata

Bandiera rossa issata

DATI ASSISTITO:

Residenza: _____

Nazionalità (se stranieri): _____

Cosciente al momento del soccorso (si/no) _____

Iniziali Cognome

--	--	--

Iniziali Nome

--	--	--

Organizzazione di soccorso **allertata** per intervenire all'evento:

- Guardia Costiera
 118
 Nessuna
 Altro (.....)

Altre persone intervenute

.....
.....

CAUSA INCIDENTE

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dolore all'addome | <input type="checkbox"/> Mal di testa | <input type="checkbox"/> Vomito | <input type="checkbox"/> Crampi |
| <input type="checkbox"/> Puntura di Medusa | <input type="checkbox"/> Dolore al torace | <input type="checkbox"/> Crisi di panico | <input type="checkbox"/> Annegamento |
| <input type="checkbox"/> Puntura di pesce | <input type="checkbox"/> Congestione | <input type="checkbox"/> Emorragia | <input type="checkbox"/> Svenimento |
| <input type="checkbox"/> Puntura di insetto | <input type="checkbox"/> Ferita da taglio | <input type="checkbox"/> Convulsioni | <input type="checkbox"/> Altro (.....) |

Azioni intraprese e particolari da segnalare:.....
.....
.....
.....
.....

Nome per esteso e *Firma* degli Assistenti bagnanti intervenuti.

.....
.....

La scheda deve essere trasmessa, **entro 24 ore dall'evento**, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.